



UNIVERSITÀ DI PARMA

REP. DRD n° 619/2017

PROT. 55185

IL RETTORE

Preso atto dello Statuto;
visto il Codice di comportamento ed il Codice Etico di Ateneo;
vista la Legge 30.12.2010, n. 240 ed in particolare l'art. 9 rubricato "*Fondo per la premialità*";
richiamate le Deliberazioni n. 546/18045 del 01.03.2017 e n. 557/32060 del 01.03.2017 assunte rispettivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, con cui i medesimi Consessi hanno approvato il testo del "*Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità*", ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010;
ravvisata l'opportunità, per quanto sopra espresso, di procedere all'emanazione del predetto Regolamento, così come approvato dai suddetti Organi di Governo di Ateneo;
vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre 2015 con atto notarile Dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47, registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al Prof. Ovidio Bussolati, Pro Rettore con delega per l'Area Organizzazione e Personale;

decreta

è emanato il "*Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità*", ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010, nel testo allegato al presente Decreto Rettorale che ne costituisce parte integrante.
Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto Rettorale sul sito web istituzionale di Ateneo.

Parma, 20 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Silvana Ablondi

IL PRO RETTORE

F.to Ovidio Bussolati

U.O.R. Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione	Dott. Gianluigi Michelini
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UO Amministrazione Personale Docente	Dott.ssa Marina Scapuzzi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ

(art. 9 legge 30 dicembre 2010, n.240)

Art. 1 – (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 – (Costituzione del Fondo)

1. Il Fondo è costituito con risorse derivanti:
 - a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti dell'Ateneo (art. 6, comma 14, della legge 240/2010);
 - b) dalle somme attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti (art.9, comma 1, della legge 240/2010);
 - c) dai compensi per incarichi esterni svolti dai docenti e ricercatori senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo (art.53, comma7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni);
2. Il Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, può integrare il fondo con eventuali altre risorse.

Art. 3 – (Modalità di utilizzo del Fondo)

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori, rispetto a quelli obbligatori in attività di didattica, di ricerca e di gestione, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità e compensi.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e nei doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 devono essere preventivamente conferiti con decreto del Rettore.
4. I compensi per le ulteriori attività di cui al comma 3, sono attribuiti dal Rettore sulla base di criteri premiali e parametri definiti *ex ante* dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nel rispetto degli obiettivi strategici fissati dagli Organi di Governo dell'Ateneo nei propri atti di programmazione.
5. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 240/2010 possono essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse

conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati, nel rispetto di criteri e modalità previsti dalla normativa di Ateneo.

Art. 4 – (Compensi)

1. I compensi previsti dal presente regolamento sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nei limiti delle risorse del Fondo e devono essere congrui per il tipo di funzioni e di incarichi attribuiti, nonché per il periodo di riferimento.
2. I compensi sono remunerati con provvedimento del Rettore, previa verifica dei risultati conseguiti e dell'effettiva copertura finanziaria.
3. I compensi a valere, in tutto o in parte, su finanziamenti del MIUR e su finanziamenti esterni, sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario.
4. I compensi previsti dal presente regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.